

COMUNE DI TRANI

**PIANO GENERALE
DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI
E DELLE PUBBLICHE
AFFISSIONI**



ELABORATO <A>

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE:
NORME TECNICHE**

progettista: Arch. GIUSEPPE AGOSTINI
GST GPP 52C18 H413F

INDICE
CAPO I
NORME DI CARATTERE GENERALE

| | |
|--|-----------|
| Art. 1 - Elaborati costitutivi del Piano degli II. PP. e delle PP. AA | pag. n. 3 |
| Art. 2 - Attuazione del Piano | pag. n. 3 |
| Art. 3 - Autorizzazione per l'installazione degli impianti di cui ai successivi articoli 10 e 18 | pag. n. 4 |
| Art. 4 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione | pag. n. 5 |
| Art. 5 - Prescrizioni tecniche | pag. n. 6 |
| Art. 6 - Ubicazione degli impianti pubblicitari fuori dal centro abitato | pag. n. 7 |
| Art. 7 - Ubicazione degli impianti pubblicitari dentro il centro abitato | pag. n. 7 |
| Art. 8 - Occupazione dei marciapiedi, limiti dalla carreggiata | pag. n. 8 |
| Art. 9 - Ubicazione dei cartelli e dei mezzi pubblicitari nei luoghi ed in prossimità degli edifici sottoposti a vincolo | pag. n. 9 |

CAPO II
PUBBLICITA' ORDINARIA
§ 1 - Pubblicità Permanente

| | |
|--|------------|
| Art. 10 - Mezzi pubblicitari durevoli | pag. n. 9 |
| Art. 11 - Ambiti di intervento | pag. n. 9 |
| Art. 12 - Cartello pubblicitario | pag. n. 10 |
| Art. 13 - Insegna di esercizio | pag. n. 12 |
| Art. 14 - Preinsegna | pag. n. 15 |
| Art. 15 - Transenna parapetonale | pag. n. 17 |
| Art. 16 - Paline e pensiline fermata bus | pag. n. 18 |
| Art. 17 - Altre forme di pubblicità permanente | pag. n. 18 |

§ 2 - Pubblicità Temporanea

| | |
|--|------------|
| Art. 18 - Mezzi pubblicitari provvisori | pag. n. 19 |
| Art. 19 - Striscione | pag. n. 19 |
| Art. 20 - Gonfalone | pag. n. 20 |
| Art. 21 - Cartello temporaneo | pag. n. 20 |
| Art. 22 - Preinsegna provvisoria | pag. n. 21 |
| Art. 23 - Teli e pannelli pittorici monofacciali | pag. n. 21 |
| Art. 24 - Altre forme di pubblicità temporanea | pag. n. 22 |

CAPO III
PUBBLICHE AFFISSIONI

| | |
|--|------------|
| Art. 25 - Campo di attuazione | pag. n. 22 |
| Art. 26 - Prescrizioni ubicative | pag. n. 22 |
| Art. 27 - Ubicazione degli impianti affissionistici nei luoghi ed in prossimità degli edifici sottoposti a vincolo | pag. n. 23 |
| Art. 28 - Occupazione di marciapiedi | pag. n. 23 |
| Art. 29 - Definizione e tipologia dell'impianto, prescrizioni tecniche | pag. n. 24 |
| Art. 30 - Servizio affissionistico del Comune | pag. n. 25 |
| Art. 31 - Effettuazione delle affissioni dirette | pag. n. 25 |

CAPO IV
NORME PARTICOLARI E TRANSITORIE

| | |
|--|------------|
| Art. 32 - Adeguamento alla normativa | pag. n. 26 |
| Art. 33 - Piani e studi di arredo urbano e Piano urbano del traffico | pag. n. 27 |
| Art. 34 - Definizione di pubblicità abusiva | pag. n. 27 |
| Art. 35 - Accertamento delle violazioni | pag. n. 28 |
| Art. 36 - Norma di rinvio | pag. n. 28 |

Elaborato - Programma delle affissioni:

- planimetria generale;
- tabelle degli impianti affissionistici;
- schede degli impianti affissionistici previsti dal Piano;

Elaborato <C> - Pubblicità ordinaria

delimitazione degli Ambiti,

Elaborato <D> - Censimento degli impianti affissionistici in atto al 28/09/2010

- planimetria generale;
- tabelle degli impianti affissionistici censiti;
- schede degli impianti affissionistici censiti;

Elaborato <F> - Relazione illustrativa;

CAPO I

NORME DI CARATTERE GENERALE

ART. 1

Elaborati costitutivi del Piano generale degli impianti pubblicitari

Il Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni del Comune di Trani è redatto secondo i criteri dettati dal Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi e per l'effetto degli articoli 3 e 36 del D.L.vo 507/93. Il Piano si articola nel presente Elaborato <A>: "Regolamento di attuazione", nell'elaborato : "Programma delle affissioni" contenente: la planimetria generale delle affissioni, le tabelle con l'elenco degli impianti per le affissioni di previsione e di quelli esistenti che rispondono alle esigenze del presente Piano, le schede tecniche relative a ciascun impianto per le affissioni di previsione e di quelli esistenti che rispondono alle esigenze del presente Piano; nell' Elaborato <C>: tavola planimetrica contenente la delimitazione degli ambiti di intervento, nell' Elaborato <E>: censimento degli impianti affissionistici in atto al 28/09/2010 contenente le tabelle con l'elenco degli impianti per le affissioni esistenti con le indicazioni delle variazioni necessarie da apportare, nell' Elaborato <F>: relazione illustrativa.

ART. 2

Attuazione del Piano

Il Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni è parte integrante del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ed ha lo scopo di disciplinare la collocazione degli impianti pubblicitari nel territorio del Comune di Trani. Esso si attua attraverso l'adozione di prescrizioni per la messa in opera dei mezzi pubblicitari che possono essere autorizzati, nonché attraverso il censimento degli impianti affissionistici in atto ed il programma dei nuovi impianti affissionistici.

La pubblicità che può essere autorizzata nel territorio comunale e di cui si occupa il presente Piano, è quella effettuata per mezzo degli impianti pubblicitari come elencati agli articoli 10 e 18 del presente Regolamento di attuazione, nonché quella effettuata per mezzo delle pubbliche affissioni e delle affissioni dirette.

Il Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni può essere adeguato o modificato entro il 31 ottobre ogni due anni, con decorrenza dall'anno successivo, per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione del centro abitato, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che verrà illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.

ART. 3

Autorizzazione per l'installazione degli impianti di cui ai successivi articoli 10 e 18

Il presente articolo si applica per gli impianti pubblicitari ex articoli 10 e 18 del presente Regolamento.

L'Autorizzazione per l'installazione dei mezzi pubblicitari visibili da strade statali, regionali o provinciali, è rilasciato dal Comune di Trani previo analogha autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada se diverso dal Comune.

Chiunque intenda procedere, nell'ambito dell'intero territorio comunale all'installazione dei mezzi pubblicitari deve chiedere apposita autorizzazione al Comune di Trani.

La richiesta sarà inoltrata al competente ufficio comunale. Alla domanda dovrà essere allegata l'autorizzazione o nulla osta tecnico dell'ente proprietario della strada se diverso dal Comune, l'autorizzazione dell'ente preposto alla tutela del vincolo se si tratta di impianto permanente in zone o aree soggette a vincolo paesaggistico o storico, artistico ed archeologico.

Riguardo l'autorizzazione per l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui al successivo art. 10, il soggetto interessato dovrà presentare apposita istanza al Comune di Trani unitamente alla domanda per l'occupazione del suolo pubblico qualora l'impianto sia da installare sulla proprietà comunale. L'istanza dovrà contenere le generalità, il codice fiscale e l'indicazione della residenza o domicilio legale del richiedente, l'indicazione esatta del luogo dove si vuole installare l'impianto, la definizione del mezzo pubblicitario come specificato all' art. 10 e successivi delle presenti norme, la dichiarazione di conoscere esattamente e di subordinarsi senza riserve alle disposizioni contenute nel Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle Pubbliche Affissioni, alle disposizioni per l'occupazione degli spazi pubblici nel caso l'impianto sia da installare sulla proprietà comunale, nonché alle norme contenute nel presente Piano e nel D. Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, e alle altre disposizioni che disciplinano la materia.

Alla domanda per l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui al successivo art.10 dovranno essere allegati in duplice copia gli elaborati firmati da un tecnico abilitato dai quali risulti la posizione per la quale si chiede l'autorizzazione per l'installazione, la definizione dell'opera che si vuole realizzare, dei materiali e colori da impiegare e di ogni dettaglio strutturale. Gli elaborati dovranno dimostrare, anche con l'ausilio di fotografie, il corretto inserimento dell'opera nell'ambiente architettonico o paesistico circostante. Alla domanda dovrà essere allegata una dichiarazione in cui si attesta che il manufatto da installare è stato progettato e sarà realizzato e posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità. Qualora le strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentata prima del ritiro dell'autorizzazione. Per l'installazione contemporanea di più mezzi pubblicitari può essere presentata una sola domanda.

Prima del rilascio del Permesso di Costruire il richiedente dovrà dimostrare la disponibilità dell'area qualora l'impianto sia da installare sulla proprietà privata; nel caso che l'impianto sia da installare sulla proprietà comunale, l'interessato dovrà produrre apposita concessione per l'occupazione del suolo pubblico, nonché l'avvenuto pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico e gli eventuali canoni di concessione o locazione.

L'Autorizzazione per l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui al successivo art. 10 ha durata triennale dalla data di rilascio ed è rinnovabile secondo le modalità previste dal Codice della strada. Ai fini del rinnovo il titolare dovrà presentare apposita domanda corredata da idonea documentazione fotografica e dalla dimostrazione della permanenza delle condizioni di autorizzabilità dell'impianto, nonché da una dichiarazione attestante lo stato di manutenzione dello stesso ed il permanere delle condizioni di sicurezza. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, la stessa si intende rinnovata in mancanza di impedimenti.

ART. 4

Obblighi del titolare dell'impianto

La manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi pubblicitari di cui agli articoli 10 e 18 è a totale carico del titolare dell'impianto a qualsiasi titolo, al quale compete anche la sostituzione dello stesso in caso di danneggiamento da parte di terzi. I

danni a cose e/o persone causati dai mezzi pubblicitari di cui agli articoli 10 e 18 sono a totale carico del titolare dell'impianto a qualsiasi titolo.

Il titolare dell'impianto a qualsiasi titolo è obbligato a procedere alla rimozione immediata dei mezzi pubblicitari di cui agli articoli 10 e 18 nel caso di decadenza o revoca del titolo autorizzativo, di insussistenza delle condizioni di sicurezza o nel caso di motivata richiesta da parte del Comune o dell'ente proprietario della strada. In caso di inottemperanza da parte del titolare dell'impianto, il Comune provvede alla rimozione d'ufficio con spese a carico del titolare, fatta salva l'eventuale irrogazione delle sanzioni previste dalla legge.

In caso di riparazione o modifiche di marciapiede o del piano stradale che richiedano la temporanea rimozione degli impianti pubblicitari di cui agli articoli 10 e 18 occupanti il suolo o lo spazio pubblico, i titolari degli stessi sono obbligati ad eseguirne a proprie spese e responsabilità la rimozione immediata e la ricollocazione in sito con le modifiche che si saranno eventualmente rese necessarie; in caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente comma, l'autorità competente potrà ordinare la rimozione d'ufficio dell'impianto a spese del titolare.

Su ogni mezzo pubblicitario permanente di cui all'art. 10 dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica in posizione facilmente accessibile sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati: Amministrazione rilasciante, soggetto titolare, numero dell'autorizzazione, strada e progressiva chilometrica del punto di installazione, data di scadenza. All'interno del centro abitato, in luogo della progressiva chilometrica, la targhetta dovrà riportare il numero civico o altro riferimento certo. La targhetta sarà sostituita ad ogni variazione di ciascuno dei dati su di essa riportati.

ART. 5

Prescrizioni Tecniche

L'installazione degli impianti pubblicitari di cui agli articoli 10 e 18 dovrà essere effettuata in modo da permettere la massima facilità di pulizia e manutenzione degli stessi.

Gli impianti pubblicitari dovranno essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici. Le strutture di sostegno e di fondazione dovranno essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate sia globalmente che nei singoli elementi. Particolare cautela deve

essere adottata nell'uso dei colori, in modo particolare il rosso al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale soprattutto in prossimità delle intersezioni.

ART. 6

Ubicazione degli impianti pubblicitari fuori dal centro abitato

Fuori dai centri abitati la collocazione degli impianti pubblicitari di cui agli articoli 10 e 18 sarà effettuata in conformità a quanto prescritto per ciascuno di essi nei successivi articoli, e le cui caratteristiche siano conformi a quanto prescritto all'art. 49 ed all'art. 50 del D.P.R. 495/92 e successive modificazioni ed integrazioni. Detti impianti potranno essere installati nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni, e dal D.P.R. 495/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 7

Ubicazione degli impianti pubblicitari dentro il centro abitato

All'interno dei centri abitati, in conformità a quanto previsto al comma 6 dell'art. 23 del D.Lgs. 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in deroga a quanto previsto ai commi 4 e 6 dell'art. 51 del D.P.R. 495/92 e successive modificazioni ed integrazioni, fatto salvo quanto stabilito nei successivi articoli per le varie tipologie di impianti pubblicitari, è consentito il posizionamento degli impianti pubblicitari di cui all'art. 10 nel rispetto delle seguenti distanze:

- prima delle intersezioni stradali, degli impianti semaforici e dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione m. 8
- dopo le intersezioni stradali, gli impianti semaforici e i segnali stradali di pericolo e di prescrizione m. 8
- dai segnali di indicazione e dagli altri Cartelli e Mezzi Pubblicitari m. 10

E' comunque vietata la collocazione degli impianti pubblicitari di cui all'art. 10 nei seguenti punti:

- in corrispondenza delle intersezioni stradali;
- sulle scarpate sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
- sui cavalcavia stradali e loro rampe;
- sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza ed altri dispositivi laterali di protezione e segnalamento.

Il posizionamento degli impianti pubblicitari di cui agli articoli 10 e 18 dovrà inoltre essere effettuato nel rispetto dei seguenti criteri di carattere generale:

- a) che siano rispettate le esigenze di sicurezza della circolazione stradale;
- b) che siano collocati preferibilmente in allineamento con i pali pubblici ed altri impianti esistenti;
- c) che non siano di ostacolo alla visibilità dei segnali e degli impianti semaforici entro lo spazio di avvistamento.
- d) sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica..

Ai sensi del 1° comma dell'articolo 23 del Codice della Strada, lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici e sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possano ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possano renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione dei pedoni e delle persone invalide. Sono altresì vietati i mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento.

Ai fini del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e delle Pubbliche Affissioni, le prescrizioni di cui al presente articolo integrano la normativa vigente in materia di pubblicità, con particolare riguardo al D.L.vo 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni ed al D.P.R. 495/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 8

Occupazione dei marciapiedi, limiti dalla carreggiata

L'installazione degli impianti Pubblicitari non deve costituire impedimento alla circolazione di persone invalide o con ridotta capacità motoria, pertanto nella loro installazione dovrà essere sempre verificato che vi sia una larghezza minima di mt. 1,00 di marciapiede libero da qualsiasi occupazione.

All'interno dei centri abitati, in assenza di marciapiede il posizionamento dei cartelli pubblicitari è autorizzato nel rispetto della distanza di m. 2 dalla carreggiata.

ART. 9

Ubicazione degli impianti pubblicitari nei luoghi ed in prossimità degli edifici sottoposti a vincolo

Lungo le strade, nei luoghi sottoposti a vincolo panoramico, a vincoli di tutela di bellezze naturali e paesaggistiche, a vincolo storico, artistico o archeologico, o in prossimità di edifici e luoghi di interesse è vietato installare impianti pubblicitari in mancanza del Nulla Osta da parte dell'Organo di tutela.

CAPO II

PUBBLICITA' ORDINARIA

- § 1 -

Pubblicità permanente

ART. 10

Mezzi Pubblicitari durevoli

La pubblicità esterna durevole e non affissionistica di cui si occupa il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari viene esercitata esclusivamente per mezzo di cartelli pubblicitari, insegne di esercizio, preinsegne, transenne parapedonali, pensiline e paline fermata bus. E' vietata qualsiasi forma di pubblicità impressa direttamente sui muri.

E' consentito l'abbinamento del messaggio pubblicitario con elementi di arredo urbano quali orologi, panchine, giochi per bambini e simili, o a servizi di pubblica utilità, purché nel rispetto delle caratteristiche dell'ambiente e degli edifici circostanti, previa presentazione di un progetto dettagliato dell'impianto tale da consentire la valutazione dell'impatto nella zona di intervento.

ART. 11

Ambiti di intervento

Ai fini del presente Piano e allo scopo di calibrare i criteri di intervento in funzione dell'impatto che gli impianti pubblicitari producono sulla struttura urbana, il territorio comunale viene ripartito in quattro Ambiti come delimitati nella planimetria "Elaborato D" e così definiti:

L'AMBITO N. 1 comprende le aree centrali nel territorio comunale di Trani aventi particolare rilevanza storica e/o urbanistica. In tale ambito le esigenze di tutela architettonica ed urbanistica impongono la massima cautela negli inserimenti pubblicitari.

L'AMBITO N. 2 comprende le aree poste all'interno dei centri abitati a prevalente destinazione residenziale; anche in questo Ambito si impongono le esigenze di tutela architettonica ed urbanistica, per cui permangono le ragioni di cautela negli inserimenti pubblicitari.

L'AMBITO N. 3 comprende le restanti aree poste all'interno dei centri abitati nel territorio comunale di Trani come delimitati ai sensi del Codice della strada; in tali aree l'esposizione dei mezzi pubblicitari risulta di minore impatto sulla struttura urbana.

L'AMBITO N. 4 comprende le aree poste al di fuori dei centri abitati nel territorio comunale di Trani come delimitati ai sensi del Codice della strada; in tale Ambito l'installazione degli impianti pubblicitari sarà consentita unicamente nel rispetto delle norme previste dal Codice della strada.

Nei casi in cui il limite dell'ambito sia costituito da una strada urbana, detta strada e le facciate dei fabbricati ad essa prospicienti su ambedue i lati si intendono facenti parte dell'Ambito contiguo soggetto a maggiore tutela.

ART. 12

Cartello pubblicitario

Il cartello pubblicitario è un manufatto mono o bifacciale, supportato da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione diretta di messaggi pubblicitari o propagandistici.

Il supporto recante il cartello pubblicitario sarà di metallo adeguatamente protetto dalla corrosione, di colore giudicato armonico con l'ambiente circostante; esso può essere disposto parallelamente o perpendicolarmente al senso di marcia dei veicoli, e sarà installato alla distanza minima di cm. 30 dal ciglio del marciapiede, o alla distanza minima di m.2,00 dalla carreggiata in caso di assenza del marciapiede; in nessun caso potrà aggettare sulla carreggiata. In ciascun tratto di strada all'interno dello stesso Ambito, da intersezione a intersezione, i cartelli pubblicitari saranno tutti della stessa tipologia e dimensioni. Su ciascun impianto può essere esposto un solo cartello pubblicitario, per mezzo del quale potrà essere pubblicizzata una sola attività su ciascuna faccia. L'impianto può essere opaco o luminoso per luce propria o per luce indiretta. Ciascun cartello pubblicitario sarà corredato della prescritta targhetta metallica

con l'indicazione dell'Amministrazione rilasciante, soggetto titolare, estremi dell'autorizzazione, progressiva chilometrica o riferimento civico del punto di installazione, data di scadenza dell'autorizzazione. La targhetta metallica sarà sostituita ad ogni variazione di ciascuno dei dati su di essa riportati.

Il bordo inferiore del cartello pubblicitario dovrà avere in ogni suo punto un'altezza non inferiore a m.2,20. Al fine di non ingenerare confusione, è vietata l'installazione dei cartelli pubblicitari della stessa tipologia delle paline fermata bus.

AMBITO N. 1 – Non è consentita l'installazione di cartelli pubblicitari.

AMBITO N. 2 - E' consentita l'installazione di cartelli pubblicitari mono o bifacciali unicamente su palo, lungo la viabilità pubblica munita di marciapiedi, in allineamento con i pali pubblici ed altri impianti esistenti. I cartelli potranno essere del tipo mono o bifacciale e conformi alla tipologia riportata nell'appendice al presente regolamento, potranno essere luminosi per luce propria o per luce indiretta. E' vietata in ogni caso la luce intermittente ma è consentito il messaggio variabile, la cui variabilità non può essere inferiore a tre minuti. Nell'Ambito n°2 potranno essere installati cartelli pubblicitari di cui al presente articolo nella misura massima di 18 mq./100 m. di fronte stradale, considerando solo la superficie del pannello indipendentemente se mono o bifacciale.

AMBITO N. 3 - E' consentita l'installazione di Cartelli Pubblicitari mono o bifacciali lungo la viabilità pubblica e negli spazi pubblici e privati, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche ed ambientali della zona e nel rispetto delle prescrizioni di cui ai precedenti articoli 7, 8 e 9 del presente Regolamento. Tali cartelli saranno della superficie massima di mq.2,80 per ciascuna faccia e di forma rettangolare simile a quella degli altri cartelli eventualmente già collocati in prossimità; potranno essere luminosi per luce propria o per luce indiretta, di intensità luminosa inferiore a 150 candele per metro quadrato o che comunque provochi abbagliamento; è vietata in ogni caso la luce intermittente ma è consentito il messaggio variabile, la cui variabilità non può essere inferiore a tre minuti; è inoltre consentito il messaggio variabile tramite immagini in movimento a controllo elettronico o comunque programmato, purché la durata di ciascun messaggio non sia inferiore a tre minuti.. All'interno dell'Ambito n°3 potranno essere installati cartelli pubblicitari nella misura massima di 4 impianti ogni 100 metri di fronte stradale per una superficie complessiva non superiore a mq.22,40; essi dovranno essere posti a distanza regolare l'uno dall'altro, tale da non ostacolare la visibilità dei mezzi pubblicitari già installati in prossimità. Inoltre è consentita

l'installazione dei cartelli lungo i muri ciechi, anche in deroga alla superficie massima di cui al presente articolo, purché secondo un progetto autorizzato dall'ufficio competente per il rilascio; tali cartelli non potranno essere luminosi per luce propria; è vietata in ogni caso la luce intermittente ma è consentito il messaggio variabile.

AMBITO N. 4 - E' consentita l'installazione di cartelli pubblicitari nel rispetto di quanto prescritto dalle norme del Codice della strada.

ART. 13

Insegna di esercizio

L'insegna di esercizio è una scritta in caratteri alfanumerici, realizzata e supportata con materiali rigidi di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa, e destinata unicamente alla pubblicizzazione dell'attività. Può essere opaca o luminosa per luce propria o per luce indiretta. E' vietata l'installazione delle insegne che per tipologia e caratteristiche siano assimilabili alle paline fermata bus. E' vietata inoltre l'installazione di insegne costituite da materiali privi di rigidità e di superficie di appoggio.

Le insegne di esercizio si distinguono in insegne a parete e insegne a giorno.

Le insegne a parete sono ancorate alla facciata di pertinenza dell'attività a cui si riferiscono, e possono essere frontali o a bandiera. Le insegne frontali sono fissate parallelamente alla facciata di pertinenza dell'attività. Le insegne a bandiera sono fissate perpendicolarmente alla facciata di pertinenza dell'attività.

Le insegne a giorno sono quelle non incluse nella precedente definizione. Sono installate nelle pertinenze accessorie all'attività a cui si riferiscono e possono essere collocate su pali o sulla sommità di cancelli, pensiline, coperture.

Le prescrizioni relative alle insegne sono definite in funzione degli Ambiti di ubicazione, in armonia con le caratteristiche degli edifici e dell'ambiente circostante:

AMBITO N.1 - In tale Ambito sono consentite solo le insegne a parete frontali, collocate unicamente al piano terra, sotto l'intradosso del solaio soprastante le vetrine e lunghezza massima pari alla larghezza della vetrina stessa. Le insegne frontali non possono sporgere più di 10 cm. dalla parete. L'insegna potrà essere luminosa solo per luce indiretta, non è consentita la luce intermittente o il messaggio variabile. Non è consentita l'installazione di insegne sulla facciata esterna delle aree porticate.

AMBITO N.2 - In tale Ambito sono consentite le insegne a parete frontali e le insegne su palo se installate nell'area non pubblica di pertinenza dell'attività a cui si riferiscono. Le insegne frontali possono essere collocate unicamente al piano terra, sotto l'intradosso

del solaio soprastante le vetrine, hanno lunghezza massima pari alla facciata di pertinenza dell'attività su cui affacciano vetrine e non possono sporgere più di 10 cm. dalla parete. Non è consentita l'installazione di insegne ancorate sulla facciata esterna delle aree porticate. Le insegne a giorno possono essere unicamente su palo e collocate nell'area non pubblica di pertinenza dell'attività a cui si riferiscono, nel rispetto delle prescrizioni di cui al precedente art.7, saranno poste ad un'altezza minima di 3 metri da terra, a distanza minima di 2 metri da finestre, balconi o altre sporgenze murarie estranee all'attività e non potranno aggettare sulla proprietà pubblica; la superficie massima consentita per le insegne a giorno su palo è pari a mq.1,50; l'insegna può essere luminosa per luce propria, non è consentita la luce intermittente o il messaggio variabile; in nessun caso l'insegna può aggettare sulla carreggiata e sugli spazi pubblici. E' consentita l'installazione di una sola insegna su palo per ciascun fronte stradale su cui prospetta l'attività. Non è consentito l'abbinamento sullo stesso palo di altre insegne o altri mezzi pubblicitari.

AMBITO N.3 - In tale Ambito sono consentite le insegne a parete (frontali e a bandiera) e a giorno. Per le insegne a parete valgono le medesime disposizioni previste per l'Ambito n°2; le insegne a bandiera possono essere collocate unicamente al piano terra, sotto l'intradosso del solaio soprastante le vetrine, non più di una per ciascun fronte stradale su cui prospetta l'attività; possono sporgere dalla parete per una lunghezza non superiore ai due terzi del marciapiede e comunque non superiore ai 90 cm., non possono sporgere oltre la proiezione dell'eventuale oggetto superiore ai 50 cm. del solaio soprastante, hanno un'altezza massima di 70 cm. e sono poste ad un'altezza minima di m.2,50 dal marciapiede (in assenza di marciapiede non è consentita l'installazione di insegne a bandiera) calcolata a partire dal punto più basso dell'insegna stessa; non è consentita l'installazione delle insegne a bandiera sullo spigolo d'angolo della facciata di pertinenza dell'attività.; le insegne frontali possono essere collocate anche al primo piano sede dell'attività, nei parapetti delle finestre, vetrate e balconi per tutta la loro lunghezza, e avranno l'altezza massima pari a 70 cm. Le insegne a giorno possono essere collocate su pali, pensiline e cancelli posti al piano terra del fabbricato in cui ha sede l'attività. Le insegne a giorno su palo, della superficie massima pari a mq. 2,50, lunghezza massima pari a due terzi del marciapiede, altezza minima da terra pari a m.4 se sporgenti verso la strada e a m.3 se sporgenti verso l'interno del marciapiede, saranno collocate nel rispetto delle prescrizioni di cui al precedente art.7, a distanza minima di 2 metri da finestre, balconi o altre sporgenze murarie estranee all'attività, e possono

essere collocate anche sul pubblico marciapiede avente una larghezza minima di m.2,60 misurata dal ciglio, purché l'asse del palo sia posto ad almeno 60 cm. dal ciglio del marciapiede o in allineamento con i pali pubblici ed altri impianti esistenti. E' consentita l'installazione di non più di due insegne su palo per ciascun fronte stradale su cui prospetta l'attività. Le insegne a giorno sui cancelli e sulle pensiline sono collocate sulla sommità degli stessi e parallelamente ad essi, hanno una lunghezza massima limitata all'ampiezza del cancello o della pensilina ed un'altezza massima pari a cm.50. Nell'Ambito n°3 le insegne a giorno possono essere a messaggio variabile ma non a luce intermittente; la variabilità del messaggio non può essere inferiore a tre minuti se l'insegna è collocata in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli. In nessun caso le insegne potranno aggettare sulla carreggiata.

AMBITO N. 4 - In tale Ambito è consentita l'installazione delle insegne nel rispetto di quanto prescritto in proposito dalle norme del Codice della strada. E' consentita l'installazione di non più di due insegne su palo per ciascun fronte stradale su cui prospetta l'attività.

In ogni caso le insegne dovranno essere collocate nel rispetto dei seguenti criteri di carattere generale:

- a) devono essere posizionate nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale;
- b) non devono essere di ostacolo alla visibilità dei segnali e degli impianti semaforici entro lo spazio di avvistamento, che non può comunque essere inferiore a 15 m.
- c) non devono generare confusione con la segnaletica stradale per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione, ovvero renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia, non devono arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione, non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide, inoltre non possono essere rifrangenti né produrre abbagliamento.

Qualora il rispetto del presente articolo sia di ostacolo all'installazione di almeno un'insegna di esercizio nella sede o nelle pertinenze dell'attività, e che tale impedimento risulti efficacemente dimostrato, il Comune di Trani potrà derogare dalle prescrizioni tecniche ivi contenute, fermo restando il rispetto delle tipologie e delle caratteristiche prescritte dalle presenti norme per ciascun ambito ed il rispetto delle prescrizioni di cui al comma precedente.

ART. 14

Preinsegna

Si definisce preinsegna la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportata da una idonea struttura di sostegno e finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività, installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. da essa. La preinsegna non può essere luminosa né per luce propria né per luce indiretta.

Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di m. 1,00x0,20 e superiori di m.1,50x0,30; non possono essere luminose né per luce propria né per luce indiretta; non possono essere usati materiali rifrangenti.

Il supporto recante preinsegne sarà di metallo adeguatamente protetto dalla corrosione, di colore giudicato armonico con l'ambiente circostante e conforme alla tipologia riportata nell'appendice al presente regolamento; esso può essere disposto parallelamente o perpendicolarmente al senso di marcia dei veicoli, e sarà installato alla distanza minima di cm. 30 dal ciglio del marciapiede. L'altezza minima del bordo inferiore del supporto non potrà essere inferiore a m. 1,00 dal piano di posa; in caso di interferenza con la circolazione pedonale l'altezza minima non potrà essere inferiore a m. 2,20.

Lo sfondo di ciascuna preinsegna sarà di colore grigio chiaro per le indicazioni di sedi di attività turistiche, ricettive, commerciali e di servizio nel settore terziario; sarà di colore giallo per le indicazioni di sedi di attività artigianali, sarà di colore arancione per le indicazioni di sedi di attività industriali e di servizio nel settore secondario. Sullo stesso impianto la medesima attività può essere pubblicizzata una sola volta.

Su ciascuna struttura di sostegno le preinsegne saranno tutte delle stesse dimensioni e saranno realizzate con la stessa grafica; il messaggio, corredato da freccia di direzione, dovrà essere essenziale, vale a dire che dovrà riportare il nome dell'attività pubblicizzata, l'eventuale marchio e/o simbolo e/o sede della stessa.

E' ammesso l'abbinamento su ciascuna faccia del medesimo supporto di un numero massimo di otto spazi per preinsegne. Ciascun supporto sarà corredato di cimasa con l'indicazione dell'Amministrazione rilasciante, soggetto titolare, estremi dell'autorizzazione, progressiva chilometrica o riferimento civico del punto di

installazione, data di scadenza dell'autorizzazione. La cimasa sarà sostituita ad ogni variazione di ciascuno dei dati su di essa riportati.

Allo scopo di garantire l'uniformità tipologica dei supporti recanti preinsegne e l'esposizione ordinata di tali mezzi pubblicitari, la loro installazione e gestione sarà concessa dal Comune di Trani ai soggetti di cui all'art.3 del D.Lgs.507/93; a tale scopo il Comune provvederà alla formazione di uno o più lotti. L'affidamento del/dei lotti avverrà con procedura ad evidenza pubblica. Le modalità di affidamento possono anche prevedere la concessione del/dei lotti in cambio di sistemazione e manutenzione di aree verdi e/o la fornitura di arredo urbano. La concessione avrà una durata non superiore ai nove anni. Le spese di installazione, manutenzione e pulizia degli impianti sono a totale carico della ditta aggiudicataria. Sono fatti salvi i contratti in corso fino alla loro scadenza, compresa l'autorizzazione per l'installazione di nuove preinsegne eventualmente già prevista in detti contratti.

Nel rispetto di quanto prescritto al 1° comma dell'articolo 23 del Codice della Strada, non possono essere installate le preinsegne che per colori, disegno e ubicazione possano ingenerare confusione o rendere difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia della segnaletica stradale, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione.

L'installazione delle preinsegne sarà effettuata in conformità a quanto previsto dal Codice della strada, con particolare riferimento all'art.51, comma 13, del D.P.R.495/92 e successive modificazioni ed integrazioni, e comunque nel rispetto dei seguenti criteri di carattere generale:

- a) dovranno essere rispettate le esigenze di sicurezza della circolazione stradale;
- b) dovranno essere collocate preferibilmente in allineamento con i pali pubblici ed altri impianti esistenti, ove consentito;
- c) non dovranno essere di ostacolo alla visibilità dei segnali e degli impianti semaforici entro lo spazio di avvistamento;
- d) sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.

AMBITO N.1 - non è consentita l'installazione di preinsegne.

AMBITO N.2 - è consentita l'installazione di preinsegne per la pubblicizzazione direzionale delle attività ubicate negli Ambiti 1 e 2, purché ricadenti all'interno del raggio di 5 km. dall'impianto.

AMBITI N.3 E 4 - è consentita l'installazione di preinsegne per la pubblicizzazione direzionale delle attività ubicate in qualunque ambito, purché ricadenti all'interno del raggio di 5 km. dall'impianto.

ART. 15

Transenna parapedonale

La transenna parapedonale è un manufatto avente lo scopo di proteggere il traffico pedonale. Essa è composta da una struttura in metallo con funzione di barriera e dell'altezza massima di m.1,20, recante il messaggio pubblicitario. La transenna parapedonale non può essere luminosa né per luce propria né per luce indiretta e non può recare messaggi affissi; il messaggio non può essere rifrangente. E' consentita l'installazione di transenne parapedonali lungo i bordi dei marciapiedi, in corrispondenza degli incroci ed in prossimità degli attraversamenti pedonali, o comunque nei luoghi in cui è necessario disporre una barriera a protezione del traffico pedonale, sia nel centro abitato che lungo la viabilità extraurbana, solo se l'Amministrazione lo riterrà necessario per motivi di sicurezza. La collocazione della transenna parapedonale lungo i marciapiedi sarà consentita se gli stessi avranno una larghezza non inferiore a m. 1,20 non considerando le dimensioni del cordolo di coronamento che dovrà restare inalterato e non dovrà essere interessato dall'installazione dal paletto.

La superficie destinata alla pubblicità delle transenne parapedonali non potrà superare i 3 mq. per singolo impianto, il quale sarà costituito da almeno tre elementi e non più di otto.

Allo scopo di garantire l'uniformità tipologica delle transenne parapedonali e l'esposizione ordinata di tali mezzi pubblicitari, la loro installazione e gestione sarà concessa dal Comune di Trani ai soggetti di cui all'art.3 del D.Lgs. 507/93 previe direttive da parte della Giunta comunale in merito alle caratteristiche fondamentali richieste per le transenne (materiali, forma, colore etc.); a tale scopo il Comune provvederà alla formazione di uno o più lotti. L'affidamento del/dei lotti avverrà con procedura ad evidenza pubblica. Le modalità di affidamento possono anche prevedere la concessione del o dei lotti in cambio di sistemazione e manutenzione di aree verdi e/o la fornitura di arredo urbano. La concessione avrà una durata non superiore ai nove anni. Le spese di installazione, manutenzione e pulizia degli impianti sono a totale carico della ditta aggiudicataria. Sono fatti salvi i contratti in corso fino alla loro scadenza,

compresa l'autorizzazione per l'installazione di nuove transenne parapedonali eventualmente già prevista in detti contratti.

ART. 16

Paline e Pensiline fermata bus

E' consentita l'esposizione di messaggi pubblicitari non affissionistici negli appositi spazi previsti nelle Paline e Pensiline fermata bus regolarmente autorizzate.

L'ubicazione e l'autorizzazione all'installazione delle Paline e Pensiline fermata bus sono in funzione delle esigenze dettate dalla rete dei trasporti locali su strada, e possono variare sia nella quantità complessiva che nella localizzazione in rapporto alle necessità dell'utenza e alle esigenze degli Enti pubblici e/o privati di gestione dei trasporti su strada.

Allo scopo di garantire l'uniformità tipologica delle Paline e Pensiline fermata bus e l'esposizione ordinata di tali mezzi pubblicitari, la loro installazione e gestione sarà concessa dal Comune di Trani ai soggetti di cui all'art.3 del D.Lgs.507/93. L'affidamento avverrà con procedura ad evidenza pubblica. Le modalità di affidamento possono anche prevedere la concessione in cambio di sistemazione e manutenzione di aree verdi e/o la fornitura di arredo urbano. La concessione avrà una durata non superiore ai nove anni. Le spese di installazione, manutenzione e pulizia degli impianti sono a totale carico della ditta aggiudicataria. Sono fatti salvi i contratti in corso fino alla loro scadenza, compresa l'autorizzazione per l'installazione di nuove Paline e Pensiline fermata bus eventualmente già prevista in detti contratti.

ART. 17

Altre forme di pubblicità permanente

In deroga a quanto previsto nel presente Capo II, all'interno dei centri abitati, anche in ambito n°1, sono consentite altre forme pubblicitarie promosse dalla Pubblica Amministrazione e facenti parte di un progetto complessivo finalizzato alla promozione turistica del territorio e contenenti spazi per le mappe e per la pubblicizzazione degli sponsor; tale progetto complessivo dovrà essere rispettoso delle esigenze ambientali e delle caratteristiche storiche ed urbanistiche delle aree e degli edifici circostanti.

Allo scopo di garantire l'uniformità tipologica e l'esposizione ordinata di tali mezzi pubblicitari, la loro installazione e gestione sarà concessa dal Comune di Trani ai soggetti di cui all'art.3 del D.Lgs.507/93; a tale scopo il Comune provvederà alla formazione di uno o più lotti. L'affidamento del/dei lotti avverrà con procedura ad evidenza pubblica. Le modalità di affidamento possono anche prevedere la concessione

del/dei lotti in cambio di sistemazione e manutenzione di aree verdi e/o la fornitura di arredo urbano. La concessione avrà una durata non superiore ai nove anni. Le spese di installazione, manutenzione e pulizia degli impianti sono a totale carico della ditta aggiudicataria. Sono fatti salvi i contratti in corso fino alla loro scadenza, compresa l'autorizzazione per l'installazione di nuovi mezzi pubblicitari di cui al precedente comma eventualmente già prevista in detti contratti.

Similmente a quanto riportato al primo comma del presente articolo, sono inoltre autorizzabili altre forme pubblicitarie promosse da Enti pubblici o da Soggetti che producono servizi per la collettività, purché facenti parte di un progetto complessivo approvato dagli Uffici comunali preposti all'esame del progetto ed al rilascio dell'autorizzazione, i quali valuteranno il progetto secondo le esigenze di rispetto ambientale e delle caratteristiche storiche ed urbanistiche delle aree e degli edifici circostanti.

- § 2 -

Pubblicità temporanea

ART. 18

Mezzi pubblicitari provvisori

La pubblicità provvisoria viene esercitata esclusivamente per mezzo di striscioni, stendardi, cartelli temporanei, preinsegne provvisorie e teli pittorici monofacciali. Pertanto è vietata qualsiasi forma di pubblicità temporanea sulle cabine telefoniche.

L'esercizio della Pubblicità Provvisoria viene autorizzato nel rispetto di quanto previsto dalle presenti norme di attuazione.

ART. 19

Striscione

Lo Striscione è un elemento bidimensionale, realizzato in materiale qualsiasi, privo di rigidità, mancante di superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Esso deve essere collocato ad altezza minima di m. 5,10 da terra. L'esposizione di striscioni è autorizzabile unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione a cui si riferisce, oltreché durante la settimana precedente e le ventiquattr'ore successive, e comunque per un massimo di quindici giorni complessivi.

AMBITO N.1 – non è consentita l'esposizione di striscioni.

AMBITI N.2 e N.3 - è consentita l'installazione di striscioni finalizzati alla pubblicizzazione di manifestazioni artistiche, culturali, sportive, politiche e ricreative patrocinate da Enti pubblici, morali, Associazioni culturali, sportive, politiche e ricreative, nonché alla pubblicizzazione di spettacoli viaggianti e di manifestazioni commerciali.

AMBITO N.4 - non è consentita l'esposizione di striscioni.

Lo striscione non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.

ART. 20

Gonfalone

Il Gonfalone è un elemento bidimensionale, realizzato in materiale qualsiasi, privo di rigidità, mancante di superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa; esso deve essere collocato ad altezza minima di m. 3,00 dal marciapiede ed unicamente negli spazi e lungo la viabilità che saranno concordati con il Comune di Trani. L'esposizione di Gonfaloni è autorizzabile unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione a cui si riferiscono, oltreché durante la settimana precedente e le ventiquattr'ore successive, e comunque per un massimo di quindici giorni complessivi.

AMBITO N.1 - è consentito il posizionamento di Gonfaloni finalizzati unicamente alla pubblicizzazione di manifestazioni artistiche e culturali patrocinate da Enti pubblici, morali, e da Associazioni culturali.

AMBITI N.2 e N.3 - è consentita l'installazione di Gonfaloni finalizzati alla pubblicizzazione di manifestazioni artistiche, culturali, sportive, politiche e ricreative patrocinate da Enti pubblici, morali, Associazioni culturali, sportive, politiche e ricreative, nonché alla pubblicizzazione di spettacoli viaggianti e di manifestazioni commerciali.

AMBITO N.4 - non è consentita l'esposizione di Gonfaloni

Il Gonfalone può essere luminoso per luce indiretta; in nessun caso il Gonfalone può aggettare sulla carreggiata.

ART. 21

Cartello temporaneo

Il Cartello temporaneo è un manufatto bifacciale, realizzato in materiale rigido recante il messaggio pubblicitario, delle dimensioni massime di m.1,00 x 1,50 per ciascuna faccia, ancorato al suolo in modo che sia facilmente rimovibile e realizzato con

caratteristiche di finitura tali da non recare danno ai passanti; esso potrà essere collocato lungo i marciapiedi pubblici di larghezza non inferiore a m.2,50 prospicienti il fabbricato in cui ha sede l'attività a cui si riferiscono, o nelle aree private di pertinenza dell'attività; il cartello temporaneo non deve costituire intralcio o impedimento alla circolazione dei pedoni e delle persone con ridotta capacità motoria e deve essere posizionato in modo tale che la parte di marciapiede libera da manufatti sia di larghezza non inferiore a m.1,50.

L'esposizione di cartelli temporanei è autorizzabile in quantità non superiore a tre di essi per la manifestazione a cui si riferiscono, unicamente durante il periodo di svolgimento della stessa, oltreché durante la settimana precedente e le ventiquattr'ore successive, e comunque per un massimo di quindici giorni complessivi.

AMBITO N.1 - è consentito il posizionamento di cartelli temporanei finalizzati unicamente alla pubblicizzazione di manifestazioni artistiche, politiche e culturali patrocinate da Enti pubblici, morali, e da Associazioni politiche e culturali.

AMBITI N.2 e N.3 - è consentita l'installazione di cartelli temporanei finalizzati alla pubblicizzazione di manifestazioni artistiche, culturali, sportive, politiche e ricreative patrocinate da Enti pubblici, morali, Associazioni culturali, sportive, politiche e ricreative, nonché alla pubblicizzazione di manifestazioni commerciali.

AMBITO N.4 - non è consentita l'esposizione di cartelli temporanei.

Il cartello temporaneo può essere luminoso per luce indiretta.

ART. 22

Preinsegna provvisoria

Negli Ambiti nn.2, 3 e 4 sono autorizzabili preinsegne provvisorie come definite all'art.37 del D.P.R.610/96, esclusivamente in occasione dell'apertura di nuove attività economiche, per un periodo non superiore a mesi 3 non rinnovabili.

ART. 23

Teli e pannelli pittorici monofacciali

E' autorizzabile l'esposizione di teli pittorici monofacciali a protezione di ponteggi in opera per la costruzione o la ristrutturazione di immobili, previo progetto approvato dal Comune di Trani il quale valuterà anche il contenuto del messaggio in relazione al contesto urbano in cui è inserito. Il telo pittorico monofacciale può essere luminoso per luce indiretta; non è consentito il messaggio variabile.

ART. 24

Altre forme di pubblicità temporanea

In occasione di manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, filantropiche, religiose, culturali, sportive e ricreative, da chiunque organizzate, anche con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali, nonché in occasione di spettacoli viaggianti, ed in occasione di manifestazioni commerciali la cui necessità sia collegata ad un evento ad esse riferite, sono autorizzabili altre forme pubblicitarie da concordare con il Comune di Trani, il quale valuterà il progetto secondo le esigenze di rispetto ambientale e delle caratteristiche storiche ed urbanistiche degli edifici circostanti. Tali forme pubblicitarie sono autorizzabili unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione a cui si riferiscono, oltreché durante la settimana precedente e le ventiquattr'ore successive.

CAPO III

PIANO DELLE AFFISSIONI

ART. 25

Campo di Attuazione

Le Pubbliche Affissioni e le Affissioni Dirette da parte dei soggetti privati possono effettuarsi esclusivamente nei modi previsti nel presente Piano in relazione alla quantità, all'ubicazione prevista, alla destinazione ed alla tipologia dell'impianto.

E' vietata l'affissione su muri e su altri supporti, di manifesti visibili dalla strada e dalle aree pubbliche o di uso pubblico diversi da quelli previsti nel presente Piano per le Pubbliche Affissioni e per le Affissioni dirette.

ART. 26

Prescrizioni ubicative

Le posizioni degli impianti affissionistici previsti nel presente Piano sono quelle indicate nell'appendice; sono consentite limitate traslazioni dovute alle effettive esigenze di posa in opera; dette posizioni sono da considerarsi derogabili unicamente dietro determina motivata del dirigente responsabile.

All'interno dei centro abitato, in conformità a quanto previsto al comma 6 dell'art.23 del D.Lgs.285/92 e successive modificazioni ed integrazioni, ed a quanto

previsto ai commi 4 e 6 dell'art.51 del D.P.R.495/92 e successive modificazioni ed integrazioni, è consentito il posizionamento degli impianti affissionistici nel rispetto dei seguenti criteri di carattere generale:

- a) che gli stessi siano posizionati nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale;
- b) che siano collocati preferibilmente in allineamento con i pali pubblici ed altri impianti esistenti;
- c) che non siano di ostacolo alla visibilità dei segnali e degli impianti semaforici entro lo spazio di avvistamento
- d) che non fronteggino vetrine, finestre e portoni di accesso ai fabbricati;
- e) gli impianti affissionistici del formato 400x300 dovranno essere collocati a distanza non inferiore a m.8,00 dalle intersezioni, e non potranno fronteggiare le facciate finestrate dei fabbricati.

La collocazione degli impianti affissionistici visibili da strade statali, regionali o provinciali, dovrà avvenire previo nulla osta tecnico da parte dell'ente proprietario della strada.

Gli impianti affissionistici non possono essere sovrapposti anche solo in parte a paramenti esterni quali bugnati e murate in laterizio o ad elementi decorativi; lungo la medesima viabilità gli impianti devono essere omogenei e deve essere rispettata la distanza minima di 150 cm. dagli angoli dei fabbricati.

ART. 27

Ubicazione degli impianti affissionistici nei luoghi ed in prossimità degli edifici sottoposti a vincolo

Lungo le strade, nei luoghi sottoposti a vincolo panoramico, a vincoli di tutela di bellezze naturali e paesaggistiche, a vincolo storico, artistico o archeologico, o in prossimità di edifici e luoghi di interesse non è consentita l'installazione degli impianti affissionistici in mancanza del Nulla Osta da parte dell'Organo di tutela.

ART. 28

Occupazione di marciapiedi

L'installazione degli impianti affissionistici non deve costituire impedimento alla circolazione di persone invalide o con ridotta capacità motoria.

ART. 29

Definizione e tipologia dell'impianto, prescrizioni tecniche

L'impianto per le Pubbliche Affissioni e le Affissioni dirette è costituito da un supporto e dall'elemento sovrapposto recante il messaggio da pubblicizzare.

Ciascun impianto destinato alle pubbliche affissioni è dotato di una cimasa recante la scritta "COMUNE DI TRANI – SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI" nonché il numero progressivo di identificazione dello stesso conformemente alla numerazione riportata nella cartografia e riassunta nella tabella riepilogativa facente parte del presente Piano.

Ciascun impianto destinato alle Affissioni dirette è dotato di una cimasa recante la scritta "AFFISSIONE DIRETTA – NOME DEL TITOLARE DELL'IMPIANTO" nonché il numero progressivo di identificazione dello stesso conformemente alla numerazione riportata nella cartografia e riassunta nella tabella riepilogativa facente parte del presente Piano.

Sono ammesse le seguenti tipologie ed i corrispondenti formati, conformemente a quanto rappresentato nell'appendice:

SUPPORTO MONO O BIFACCIALE SU PALI, in lamiera zincata con bordi in profilato metallico (ferro o alluminio), con eventuali elementi di arredo urbano per completamento; sono ammessi i formati 100x140, 140x200, 200x140, 280x100, 300x70, 600x300.

SUPPORTO MURALE SU PALI O ANCORATO A PARETE, in lamiera zincata con bordi in profilato metallico (ferro o alluminio); sono ammessi i formati 100x140, 140x200, 200x140.

SUPPORTO MURALE PER POSTERS del formato 600x300 in fondo metallico, sostenuto da pilastrini a doppio T o ancorato a muro e racchiuso in una cornice in legno, alluminio o vetroresina, alta 20 cm.

Gli impianti affissionistici saranno realizzati in materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici per cui è vietato l'uso del legno non trattato e del cartone, i sostegni ed i supporti dovranno essere adeguatamente protetti contro la corrosione, la struttura di sostegno sarà opportunamente verniciata con colore da determinare anche in rapporto al luogo di collocazione dell'impianto. Il pannello riportante il messaggio pubblicitario su fogli del formato cm.70x100 o multipli sarà fissato saldamente alla struttura di sostegno con opportuni giunti, il tutto dovrà essere facilmente smontabile al fine di agevolare le operazioni di manutenzione e di trasporto;

i plinti di ancoraggio delle strutture saranno realizzati in calcestruzzo di dosaggio, dimensioni e sezione opportunamente calcolati per sopportare le strutture stesse; dovranno inoltre essere presi tutti gli accorgimenti previsti dalla regola d'arte per il ripristino delle strutture e delle pavimentazioni su cui si è intervenuto.

ART. 30

Servizio affissionistico del Comune

Dal censimento degli Impianti in atto al 28/09/2010 risultano n°128 impianti affissionistici di proprietà comunale per complessivi 721,80 mq.

Nel rispetto degli indirizzi di razionalizzazione e di riordino della pubblicità esistente a cui si conforma il presente Piano, saranno rimossi e sostituiti gli impianti di affissione risultanti, vetusti, nonché gli impianti che risulteranno non più rispondenti alle previsioni del presente Piano. Gli impianti per le pubbliche affissioni saranno integrati con l'installazione di impianti nuovi o a sostituzione di impianti esistenti fuori formato; per cui il presente Piano prevede che nel territorio comunale saranno presenti 162 impianti per le pubbliche affissioni per complessivi mq. 851,00.

ART. 31

Effettuazione delle affissioni dirette

Le Affissioni dirette possono essere effettuate unicamente nel rispetto di quanto previsto in merito nel presente Piano, con particolare riferimento al presente articolo.

Dal censimento degli Impianti in atto al 28/09/2010 risultano n°90 impianti affissionistici destinati alle affissioni dirette per complessivi 1.410,80 mq.

Nel rispetto degli indirizzi di razionalizzazione e di riordino della pubblicità esistente a cui si conforma il presente Piano, tali impianti saranno riorganizzati nelle posizioni e tipologie previste, per cui nel Programma delle affissioni sono previsti in tutto 69 impianti per le affissioni dirette per complessivi mq. 864,00.

Le posizioni per le affissioni dirette stabilite nel Programma delle affissioni e che saranno rese disponibili anche a seguito di quanto previsto al successivo art.32, saranno concesse dal Comune di Trani ai soggetti che ne faranno o che ne abbiano già fatto richiesta, tenendo conto dell'ordine cronologico delle domande per la posizione interessata. Ciascun soggetto potrà essere titolare di non più di dieci impianti per le affissioni dirette contemporaneamente.

CAPO IV

NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 32

Adeguamento alla normativa

I mezzi pubblicitari e per le affissioni dirette privi di titolo autorizzativo rilasciato dal Comune di Trani, o con titolo autorizzativo scaduto ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni e dal D.P.R. 495/92 e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno essere rimossi a cura e spese del titolare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni.

I titolari dei mezzi per la pubblicità ordinaria esistenti sulla base di autorizzazione rilasciata dal Comune di Trani ma non più rispondenti alla normativa vigente ed alle nuove prescrizioni del presente Regolamento di attuazione dovranno adeguarsi, a cura e spese del titolare dell'impianto, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del Piano previa presentazione di apposita richiesta. L'autorizzazione rilasciata a seguito dell'adeguamento di cui al presente comma avrà durata per ulteriori tre anni.

I titolari dei mezzi pubblicitari per la pubblicità ordinaria esistenti sulla base di un contratto pluriennale con il Comune di Trani ma non più rispondenti alla normativa vigente ed alle nuove prescrizioni del presente Regolamento di attuazione dovranno essere rimossi, a cura e spese del titolare dell'impianto alla scadenza del contratto in vigore.

I titolari degli impianti per le affissioni dirette di cui al presente Piano, esistenti sulla base di Autorizzazione rilasciata dal Comune di Trani e non ancora scaduta, potranno chiedere il rinnovo dell'autorizzazione secondo le modalità previste dalla presente normativa e adeguamento della tipologia.

Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del Piano, tutti i titolari dei mezzi pubblicitari e per le affissioni dirette, qualora non abbiano già adempiuto, dovranno apporre sull'impianto l'apposita targhetta di cui all'art.5 del presente Regolamento, riportante gli estremi identificativi ed autorizzativi come prescritto dal Codice della strada.

In caso di inosservanza a quanto previsto dal presente articolo si procederà nei termini previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

ART. 33

Piani e studi di arredo urbano e Piano urbano del traffico

Gli impianti pubblicitari e affissionistici, qualora siano inclusi in zone o edifici oggetto di Piani o studi coordinati di arredo urbano e/o del traffico, approvati con specifici atti deliberativi dell'Amministrazione Comunale, dovranno adeguarsi alle prescrizioni in essi contenuti.

Qualora ciò renda necessario la rimozione o lo spostamento dell'impianto, lo stesso dovrà essere ricollocato nelle posizioni immediatamente adiacenti previa verifica della rispondenza delle stesse alle norme del presente Regolamento di attuazione del Piano.

In caso di adozione da parte del Comune di Trani dei Piani urbani di cui al primo comma, le disposizioni autorizzative di cui alla presente normativa dovranno essere adeguate in conformità a quanto previsto nei Piani adottati.

ART. 34

Definizione di pubblicità abusiva

E' considerato abusivo l'impianto pubblicitario e per le affissioni dirette che, pur se munito di autorizzazione rilasciata dal Comune di Trani, risulti privo di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) difforme rispetto all'autorizzazione in almeno una delle seguenti fattispecie: tipologia, caratteristiche, messaggio esposto;
- b) fatiscente o in stato di abbandono, o il cui titolare non ottemperi alle prescrizioni di cui agli articoli 4 e 5 del Regolamento di attuazione del Piano generale degli impianti pubblicitari;
- c) inutilizzato decorsi 90 giorni dall'installazione (ad eccezione per gli impianti affidati in concessione dal Comune di Trani);
- d) ubicato in posizione diversa da quella indicata nell'istanza di autorizzazione;
- e) privo della targhetta di cui all' art.55 del D.P.R.495/92;
- f) munito di autorizzazione scaduta.

E' inoltre considerato abusivo l'impianto pubblicitario che risulti privo dell'autorizzazione comunale.

E' considerata nulla l'autorizzazione rilasciata sulla base di documentazione risultata non veritiera ad un successivo controllo.

E' considerata decaduta l'autorizzazione il cui titolare non abbia provveduto all'installazione dell'impianto entro 60 giorni dal rilascio della stessa (ad eccezione per gli impianti affidati in concessione dal Comune di Trani).

ART. 35

Accertamento delle violazioni

Nel caso di accertamento di esposizioni pubblicitarie abusive ai sensi del presente Regolamento, documentato con opportuna rilevazione fotografica, il Comune di Trani adotterà le procedure previste dall'art.24 del D.Lgs.507/93. Pertanto a seguito dell'accertamento la Polizia Municipale provvederà a redigere apposito verbale di contestazione delle violazioni ai titolari a qualsiasi titolo applicando la sanzione prevista dal citato art.24 con notificazione entro centocinquanta giorni dall'accertamento al titolare dell'impianto a qualsiasi titolo; di conseguenza il Comune disporrà la rimozione dell'impianto facendone menzione nel suddetto verbale. In caso di inottemperanza nel termine stabilito il Comune provvederà d'ufficio addebitando ai responsabili le spese sostenute. Inoltre potrà essere effettuata l'immediata copertura della pubblicità abusiva indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni e dalla procedura di rimozione.

L'irrogazione delle sanzioni non esclude il pagamento dell'imposta, del canone se dovuto, della tassa di occupazione del suolo pubblico, e delle relative sanzioni tributarie e interessi.

ART. 36

Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento di attuazione si rinvia alle norme ed alle leggi vigenti in materia.

Il progettista del Piano generale degli impianti pubblicitari

dott. Arch. Giuseppe Agostini